

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 45369	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Il Tribunale di Udine con sentenza del 18.2.2008, condannava gli imputati comprendendo anche il risarcimento del danno ed ai rimborso delle spese processuali in favore della parte civile costituita.				
2° Grado: La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 20.1.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 18.2.2008, revocava la condanna al risarcimento del danno e al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile costituita e confermava nel resto.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

B.L. e G.R mentre erano intenti ad effettuare operazioni di saldatura erano deceduti all'interno di una acciaieria a causa della carenza di ossigeno. L'infortunio si era verificato, durante una fase di manutenzione in quanto sul fondo del forno si era creata una zona satura di argon che, essendo più pesante dell'ossigeno, tende a depositarsi negli strati più bassi degli ambienti chiusi; di modo che quando G. si era chinato per sostituire un disco della smerigliatrice che stava utilizzando, aveva istantaneamente perso i sensi, per l'assenza di ossigeno; e così pure il collega B., che verosimilmente si era chinato per soccorrerlo.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: SI 1				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La Corte d'Appello di Trieste ha altresì precisato che qualora il datore di lavoro avesse curato tali obblighi informativi e formativi sul rischio argon nei riguardi di tutti i dipendenti, la persona (rimasta ignota) preposta all'apertura delle valvole avrebbe avuto i necessari strumenti conoscitivi per rendersi conto del fatto che l'operazione andava svolta con le necessarie cautele. La valutazione compiuta dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo dell'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di causalità omissiva; invero, la Corte regolatrice ha chiarito che nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta

probabilità logica, sicchè esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo (Cass. Sez. 4[^], sentenza n. 4941 del 18/12/2008, Rv. 242630). Con specifico motivo di ricorso O. evidenzia che al momento del fatto il ricorrente era cessato dalla carica di direttore responsabile con delega alla sicurezza da ben sei mesi. Si osserva, al riguardo, che questa Suprema Corte ha avuto già modo di interessarsi della questione della pluralità delle posizioni di garanzia (Cass., 6 dicembre 1990, Bonetti ed altri), allorchè i titolari delle stesse siano di pari grado -come nel caso di specie - ed ha affermato che se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto (in termini: Cass. Sez. 4[^], sentenza a 4793 del 06/12/1990, Rv. 191802). La Corte di Appello di Trieste, nel dare soluzione al caso di specie, ha sviluppato un percorso argomentativo coerente rispetto al richiamato orientamento giurisprudenziale, anche recentemente ribadito dalla Corte regolatrice (Cass. Sez. 4[^], sentenza n. 38810 del 19.4.2005, Rv. 232415). Con riguardo alla posizione di O., cessato dalla carica sei mesi prima del fatto, la Corte di Appello ha, infatti, rilevato che, in caso di successione di posizioni di garanzia, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità fra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.	

Note

La Corte chiariva che l'evento era stato addebitato anche al presidente del consiglio di amministrazione, D.C.C., assolta in esito al giudizio di primo grado, oltre che a O., direttore responsabile della acciaieria con delega alla sicurezza nel periodo fra il (OMISSIS) e dirigente con delega alla sicurezza fino al (OMISSIS), ed a M. dirigente della acciaieria con delega alla sicurezza dal 23.4.2003 alla data dell'infortunio. La Corte di Appello considerava che ad entrambi gli imputati si contestava l'omessa valutazione dei rischi con riferimento al rischio argon; l'omessa indicazione di misure di sicurezza atte a prevenire i rischi conseguenti all'impiego di argon; la mancata formazione dei dipendenti in materia di sicurezza; la mancata predisposizione di cartelli che segnalassero la presenza di argon e il rischio relativo anche durante le fasi di manutenzione; la mancata predisposizione di idonea ventilazione del forno; la mancata installazione di un dispositivo di blocco per le valvole di apertura dell'immissione dell'argon; la mancata adozione di segni che rendessero chiaramente distinguibili le tubature attraverso le quali transitava l'argon. Oltre a ciò si evidenziava che il Tribunale aveva ritenuto che la mancanza di coordinamento all'interno della acciaieria tra produzione e manutenzione fosse riconducibile alla complessiva organizzazione del lavoro curata dal dirigente dell'acciaieria e responsabile della sicurezza. La Corte di Appello evidenziava che con riferimento alla posizione del precedente responsabile della sicurezza, O., il Tribunale aveva considerato che l'approssimazione con la quale veniva curato il settore sicurezza all'interno della acciaieria ABS era di molto antecedente rispetto ai sei mesi della gestione M. Dopo avere rilevato che era intervenuta la revoca della costituzione di parte civile dell'INAIL, la Corte di Appello di Trieste chiariva di condividere le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, che ha individuato due profili di colpa a carico degli imputati: - l'omessa formazione ed informazione del personale dipendente in ordine al rischio "argon"; - la mancata adozione di idonee procedure di coordinamento tra manutentori e produttori in occasione dello spegnimento e riattivazione del forno. A fondamento degli assunti la Corte richiamava il contenuto delle deposizioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria dibattimentale; e considerava che nessuna rilevanza assume il fatto che gli operai avessero appreso aliunde nozioni sulla pericolosità del gas.

La Corte di Appello escludeva che, nel caso di specie, venisse in rilievo l'eventuale condotta imprudente del lavoratore, atteso che le due vittime stavano effettuando una regolare attività di manutenzione, preceduta da apposito sopralluogo e nessun addebito poteva essere mosso nei loro riguardi. Con riguardo alla posizione di O., cessato dalla carica sei mesi prima del fatto, la Corte di Appello si rifaceva all'insegnamento giurisprudenziale che, in caso di successione di posizioni di garanzia, ritiene il comportamento colposo del garante sopravvenuto non sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità fra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.